

L.C.I.

caso il dirigente comunica ai magistrati il periodo di ferie residue ancora da godere e li invita ad indicare quando intendano avvalersene; in caso di mancata risposta ovvero di mancato raggiungimento di una soluzione concordata, il dirigente provvede a fissare d'ufficio il periodo di recupero con provvedimento adeguatamente motivato, che dia ragione della necessità della misura e dell'accertata impossibilità a concordare il recupero delle ferie non godute con il magistrato interessato.

3. Il magistrato, ove si trovi nell'oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo di cui al capo n.2, può fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità.

Il magistrato, nel caso in cui si trovi nell'oggettiva impossibilità, per gravi motivi personali o inderogabili ragioni d'ufficio ovvero in tutti i casi nei quali l'impossibilità derivi dall'applicazione di altre disposizioni di normativa primaria, di fruire del congedo ordinario entro l'ulteriore termine previsto dal capo 2, può fruirne immediatamente dopo la cessazione della causa di impossibilità, secondo adeguata programmazione da realizzarsi secondo le medesime modalità di cui al capo 2.

Deve, in ogni caso, esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento delle ferie; il primo di essi è quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno successivo e, solo come estrema ratio, è ammissibile il superamento anche di quest'ultimo limite. Così concepita la struttura del sistema, si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta a dover prendere in considerazione anche ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento del limite del semestre successivo all'anno.

4. I magistrati hanno diritto di fruire entro l'anno, a titolo di giornata di riposo per festività soppresse: a) di ufficio, di due giornate in aggiunta al congedo ordinario per ferie, la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi; b) a domanda, di quattro giornate, anche frazionate. In entrambi i casi deve tenersi conto anche delle esigenze di servizio.

Con circolare del 13 luglio 1979, prot. 5746, in Not. 13/79, il Consiglio superiore della Magistratura ha affermato l'applicabilità ai magistrati delle disposizioni della legge n. 937/1977 ed ha contestualmente raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di tener conto, al momento delle determinazioni relative, ".....delle esigenze di servizio e di garantire l'ordinario funzionamento degli uffici nel periodo non feriale".

Tale raccomandazione mantiene piena attualità, non potendo la pure legittima aspirazione del magistrato al riposo tradursi in un disservizio per la collettività.

Pertanto, il magistrato, entro l'anno solare di maturazione e senza possibilità di recupero del semestre successivo, ha diritto di godere, a titolo di recupero per le festività soppresse, di due giorni agganciati d'ufficio al periodo di congedo ordinario e di quattro giorni, anche frazionati, a domanda. In entrambi i casi va tenuto conto anche delle esigenze di servizio.

In merito va, comunque, chiarito che è possibile concedere il recupero richiesto anche nei giorni di udienza, purché ciò non comporti il rinvio di attività processuali urgenti ed assolutamente non posticipabili.

